



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



# Bollettino di Vigilanza

Anno XII n. 9/2024



Publicato il 31 ottobre 2024





(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006  
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile  
Roberto NOVELLI

Indirizzo  
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono  
+39 06 42133.1

Fax  
+39 06 42133.775

Sito internet  
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

---



# Indice

<b>1. PROVVEDIMENTI.....</b>	<b>3</b>
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE .....	5
Provvedimento n. 148 del 13 settembre 2024 .....	5
Contributo di vigilanza per l'anno 2024 a carico degli iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi .....	5
Provvedimento n. 149 del 13 settembre 2024 .....	8
Contributo di vigilanza per l'anno 2024 a carico degli Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. ....	8
Provvedimento n. 150 del 25 settembre 2024 .....	11
Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017, come modificato dal provvedimento IVASS n. 135 del 27 luglio 2023, concernenti nuovi contenuti per l'invio dei flussi relativi all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore motocicli e ciclomotori, limitatamente agli usi privati.....	11
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE .....	13
Provvedimento Prot. n. 0203123 del 6 settembre 2024 .....	13
Zurich Insurance Company Ltd. Rappresentanza generale per l'Italia. Istanza di rinuncia, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10 (responsabilità civile autoveicoli terrestri). Provvedimento. ....	13
Provvedimento Prot. n. 0204486 del 9 settembre 2024 .....	14
Istanza di autorizzazione ad esternalizzare servizi essenziali o importanti a fornitori aventi sede legale fuori dallo SEE, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38/2018. Provvedimento. ....	14
Provvedimento Prot. n. 0209931 del 17 settembre 2024 .....	15
Autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata nel capitale sociale di IMA Italia Assistance S.p.A. da parte di Itas Mutua, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento. ....	15
Provvedimento Prot. n. 0209936 del 17 settembre 2024 .....	16
SACE BT S.p.A.. Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento. ....	16
Provvedimento Prot. n. 0210040 del 17 settembre 2024 .....	17
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, alla fusione per incorporazione di Genertellife S.p.A. in Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento. ....	17
Provvedimento Prot. n. 0210046 del 17 settembre 2024 .....	18
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n.14, al trasferimento di parte del portafoglio di Genertel S.p.A. in favore di Generali Italia S.p.A.. Provvedimento. ....	18
<b>2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO .....</b>	<b>19</b>
2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	21
<b>3. ALTRE NOTIZIE .....</b>	<b>23</b>
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per	

acquisizione di Crédit Agricole Risk Insurance S.A. con sede legale in Lussemburgo, da parte di Pacifica S.A. con sede legale in Francia.....	25
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Fidelis Underwriting Limited, con sede nel Regno Unito, a Fidelis Insurance Ireland DAC, con sede in Irlanda.....	26

---

# **1. PROVVEDIMENTI**

---



## **1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE**

Provvedimento n. 148 del 13 settembre 2024

**Contributo di vigilanza per l'anno 2024 a carico degli iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi**

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari iscritti al RUI;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del Codice, e l'art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;

CONSIDERATO che l'IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2024, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2024, dagli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C, D ed F del RUI alla data del 30 maggio 2024.

Art. 2

(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 6 agosto 2024 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| a1) persone fisiche    | € 47,00  |
| a2) persone giuridiche | € 275,00 |

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| b1) persone fisiche    | € 47,00  |
| b2) persone giuridiche | € 275,00 |

c) sezione C (produttori diretti)

€ 18,00

d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)

- |  |             |
|--|-------------|
| d1) banche con raccolta premi uguale o superiore a 100 milioni di euro<br>e Poste Italiane     | € 10.000,00 |
| d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro                                      | € 9.700,00  |
| d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,<br>intermediari finanziari e SIM. | € 4.600,00  |

e) sezione F (intermediari assicurativi a titolo accessorio)

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| e1) persone fisiche    | € 47,00  |
| e2) persone giuridiche | € 275,00 |

Art. 3

(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
2. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D ed F del RUI effettuano il pagamento attraverso il sistema PagoPA, tenendo conto delle istruzioni tecniche in allegato.

## *Provvedimenti*

---

3. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
4. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.
5. Attraverso il portale indicato nelle Istruzioni tecniche è possibile verificare l'eventuale morosità pregressa e scaricare gli avvisi di pagamento PagoPA relativi ai contributi arretrati ancora dovuti.

### Art. 4

#### (Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l'IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del d. lgs. 209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del d. lgs. 209/2005.

### Art. 5

#### (Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

Il Consigliere

(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 149 del 13 settembre 2024

**Contributo di vigilanza per l'anno 2024 a carico degli Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.**

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), gli artt. 116-quater e 116-quinquies concernenti l'attività in regime di libera prestazione dei servizi e di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (IDD) relativa alla distribuzione assicurativa, che ha modificato l'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 prevedendo anche a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies l'obbligo di pagamento del contributo annuale di vigilanza;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione

digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del Codice, e l'art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;

CONSIDERATO che l'IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2024, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2024, dagli intermediari con residenza o sede legale in altro Stato aderente allo Spazio Economico europeo iscritti nell'elenco annesso al RUI ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

## DISPONE

### Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli artt. 116-quater e 116-quinquies del Codice delle assicurazioni private alla data del 30 maggio 2024.

### Art. 2

(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 6 agosto 2024 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al RUI è stabilita come segue:
  - persone fisiche € 15,00
  - persone giuridiche € 80,00

### Art. 3

(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
2. Il pagamento si effettua mediante il sistema PagoPA, tenendo conto delle istruzioni tecniche in allegato.
3. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Art. 4

(Riscossione coattiva)

1. Il mancato pagamento del contributo comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del d. lgs. 209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

Il Consigliere

(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 150 del 25 settembre 2024

**Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017, come modificato dal provvedimento IVASS n. 135 del 27 luglio 2023, concernenti nuovi contenuti per l'invio dei flussi relativi all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore motocicli e ciclomotori, limitatamente agli usi privati.**

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'articolo 190-bis (Informazioni statistiche), che regola la raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo e conferisce all'IVASS il potere di stabilirne la periodicità, le modalità, i contenuti e i termini per la relativa trasmissione; visto inoltre l'articolo 5 (Autorità di vigilanza), comma 3, ai sensi del quale l'IVASS promuove la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

CONSIDERATA l'esigenza di prevedere nuovi contenuti per l'invio dei flussi relativi all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore motocicli e ciclomotori, limitatamente agli usi privati;

adotta il seguente:

### **PROVVEDIMENTO**

#### **INDICE**

Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017)

Art. 2 (Pubblicazione)

Art. 3 (Entrata in vigore)

Allegati:

allegato 10 (Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c.)

auto per il settore ciclomotori e motocicli).

Art. 1

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017)

1. L'allegato 10 del Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 è sostituito dall'allegato al presente Provvedimento.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° ottobre 2024.

Il Consigliere

(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

## **1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE**

Provvedimento Prot. n. 0203123 del 6 settembre 2024

**Zurich Insurance Company Ltd. Rappresentanza generale per l'Italia. Istanza di rinuncia, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10 (responsabilità civile autoveicoli terrestri). Provvedimento.**

Con comunicazione del 27 agosto 2024 Zurich Insurance Company Ltd. Rappresentanza generale per l'Italia ha presentato, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istanza di rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10 (responsabilità civile autoveicoli terrestri) di cui all'art. 2, comma 3 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

In relazione a ciò questo Istituto, ai sensi dell'art. 240, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, accerta la decadenza, in capo a Zurich Insurance Company Ltd. Rappresentanza generale per l'Italia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per effetto della rinuncia dalla stessa formulata.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 0204486 del 9 settembre 2024

**Istanza di autorizzazione ad esternalizzare servizi essenziali o importanti a fornitori aventi sede legale fuori dallo SEE, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38/2018. Provvedimento.**

Con istanza del 26 luglio 2024 Zurich Investment Life S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, al rinnovo del contratto di esternalizzazione con il fornitore EXL Service (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, avente ad oggetto le attività di abbinamento contabile degli incassi dei premi delle polizze vita e di caricamento nei sistemi informatici della compagnia degli estratti conto dei *brokers*.

Ad esito dell'istruttoria svolta, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, il rinnovo del contratto di esternalizzazione dei predetti servizi alla società *EXL Service (UK) Limited*.

Per Delegazione del Diretorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 0209931 del 17 settembre 2024

**Autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata nel capitale sociale di IMA Italia Assistance S.p.A. da parte di Itas Mutua, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.**

Con lettera pervenuta in data 24 aprile 2024, integrata in data 1° luglio 2024, Itas Mutua ha presentato, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, istanza di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata pari al 10% del capitale sociale di IMA Italia Assistance S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione dell'operazione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Itas Mutua ad acquisire una partecipazione qualificata pari al 10% del capitale sociale di IMA Italia Assistance S.p.A..

Per il Direttorio Integrato  
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 0209936 del 17 settembre 2024

**SACE BT S.p.A.. Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.**

A seguito dell'istanza di autorizzazione, pervenuta il 22 maggio 2024 da SACE BT S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con provvedimento n. 0209936 del 17 settembre 2024 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219 e 220 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo, a partire dalle valutazioni al 30 settembre 2024, dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dei rischi di tariffazione e di riservazione nel Segmento 4 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014.

Provvedimento Prot. n. 0210040 del 17 settembre 2024

**Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, alla fusione per incorporazione di Genertellife S.p.A. in Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.**

Con lettera del 21 maggio 2024 le società in oggetto hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione alla fusione per incorporazione di Genertellife S.p.A. in Alleanza Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria svolta, è stata accertata, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, la fusione per incorporazione di Genertellife S.p.A. in Alleanza Assicurazioni S.p.A..

Per il Diretorio Integrato  
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 0210046 del 17 settembre 2024

**Autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n.14, al trasferimento di parte del portafoglio di Genertel S.p.A. in favore di Generali Italia S.p.A.. Provvedimento.**

Con lettera del 20 maggio 2024 le società in oggetto hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione al trasferimento di parte del portafoglio di Genertel S.p.A. in favore di Generali Italia S.p.A..

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria svolta, è stata accertata, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di cui all'oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, il trasferimento di parte del portafoglio di Genertel S.p.A. in favore di Generali Italia S.p.A..

Per il Diretorio Integrato  
Il Presidente

## **2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO**

---



**2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA**

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
L del 13 settembre 2024	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 del Consiglio del 12 settembre 2024 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L del 13 settembre 2024	Decisione (PESC) 2024/2456 del consiglio, del 12 settembre 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
C del 30 settembre 2024	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11727 – SWISS LIFE / NBIM / GAITÉ) Caso ammissibile alla procedura semplificata.



### **3. ALTRE NOTIZIE**

---



### **3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per acquisizione di Crédit Agricole Risk Insurance S.A. con sede legale in Lussemburgo, da parte di Pacifica S.A. con sede legale in Francia.**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo, CAA, ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per acquisizione di Crédit Agricole Risk Insurance S.A con sede legale in Lussemburgo, da parte di Pacifica S.A., con sede legale in Francia, con effetto dal 28 dicembre 2020.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Fidelis Underwriting Limited, con sede nel Regno Unito, a Fidelis Insurance Ireland DAC, con sede in Irlanda.**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Fidelis Underwriting Limited, con sede nel Regno Unito, a Fidelis Insurance Ireland DAC, con sede in Irlanda, con effetto dal 29 marzo 2019.



